

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE LA
ROSA DI GERICO A R.L.
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANTONIO ABATE NA VIA
CASA ANIELLO 183

Numero REA: NA - 948751

Codice fiscale: 08320791216

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-05-2017 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Maria Teresa Matrone

Allegato A al numero di raccolta 419

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente, denominata "COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA DI GERICO a r.l. ONLUS"

ARTICOLO 2

La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Sant'Antonio Abate.

La Cooperativa potrà istituire uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove.

La Cooperativa potrà trasferire la propria sede all'interno del Comune, con decisione dell'Organo amministrativo.

La Cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 del Codice Civile, nonché in quello previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della Legge 8 novembre 1991 numero 381.

ARTICOLO 3

La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione fino al trentuno dicembre

duemilacinquanta, salvo proroga ovvero anticipato scioglimento.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate all'articolo 2484 Codice Civile.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4

La società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, lettere a) e b) della legge 8 novembre 1991, numero 381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e diversamente abili.

La società si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo, ed intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate rientranti nelle categorie espressamente elencate dall'articolo 4 della legge

numero 381/91.

La società non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di agevolare e di aiutare i propri soci per l'ingresso al mondo dei lavori, nonché gestire attraverso l'attività di servizi socio-sanitari ed educativi (articolo 1 primo comma lettera a) della legge 8 novembre 1991 numero 381), tendenti a promuovere, sviluppare e realizzare l'accoglienza nei riguardi di ogni persona che, per carenze familiari e sociali abbia bisogno di affetto, di soccorso o di sostegno.

In considerazione dell'appartenenza della cooperativa alla categoria delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 numero 381, e successive modifiche, essa, ai sensi dell'articolo 111 septies disposizioni di attuazione al codice civile, è da considerarsi a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 codice civile.

La società è una cooperativa sociale di lavoro che persegue i suoi obiettivi di solidarietà sociale attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone, in particolar modo di quelle con carenze o disagio familiare.

Per il raggiungimento di detti scopi la Cooperativa potrà utilizzare anche l'opera di Soci volontari e di terzi (non Soci) - quali, ad esempio, i volontari in servizio civile volontario nazionale e anche lavoratori nella veste di dipendenti o collaboratori.

ARTICOLO 5

La società non persegue fini di lucro e, in relazione ai propri scopi ed ai principi che disciplinano le società cooperative ispirati alla mutualità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 460/1997 in materia di Onlus, la cooperativa può, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi, ed anche con l'ausilio di terzi:

ATTIVITA' DI TIPO A:

1. gestire o realizzare strutture residenziali o semi-residenziali, con particolare riferimento a strutture dedicate a minori e gestanti o mamme con bambino in particolari situazioni di fragilità quali la disabilità fisica o psichica e l'emarginazione sociale;

2. gestire o realizzare centri diurni di accoglienza e socializzazione, realizzando percorsi formativi, riabilitativi per il reinserimento so-

6 di 53

alcoolisti, ecc.) con attività di assistenza, sostegno e cura domiciliare o assistenza sanitaria negli istituti di detenzione;

In particolare la società cooperativa si prefigge lo scopo di offrire agli anziani e a tutti i soggetti con disagi i servizi di assistenza domiciliare come segretariato sociale, gli adempimenti di pratiche amministrative; l'organizzazione di eventi e animazioni a domicilio per feste o per visite di parenti e/o amici; l'assistenza ed accompagnamento delle persone (anziani e persone con difficoltà motorie) presso strutture pubbliche e private quali poste, comuni, asl ecc.; i servizi di pulizia della casa, di biancheria e di assistenza domiciliare e tutto quanto concerne la cura della persona; il servizio di assistenza quotidiana a domicilio inerente al vestiario, all'alimentazione, alla salute, anche con la fornitura di prime cure e di accompagnamento a case di cura o ospedali, oltre all'assistenza on line o di telesoccorso.

Saranno esercitate altresì tutte quelle attività inerenti all'assistenza geriatrica rappresentata da servizi terapeutici per il recupero fisico, l'assistenza per i soggiorni climatici, servizi di trasporto persone con autoveicoli propri per le

	persone diversamente abili, anziani, tossicodipen-	
	denti e per coloro che si trovano in particolari	
	condizioni fisiche;	
	8. assumere iniziative editoriali attinenti agli	
	scopi sociali con la creazione, organizzazione e	
	gestione di attività di informazione cartacea e on	
	line ed editoria in genere e quanto ad esso connesso	
	con arti tipolitografiche, editoriali;	
	9. gestire edifici come scuole pubbliche e private,	
	beni immobili confiscati alle mafie, manutenzione di	
	verde pubblico e privato;	
	10. gestire centri di accoglienza, centri di a-	
	scolto, case famiglia, comunità alloggio, comunità	
	educative di tipo familiare, strutture di pronto	
	intervento, residenze per anziani, case di riposo;	
	11. attivare ed erogare servizi volti alla preven-	
	zione della violenza di genere;	
	12. gestire ed organizzare corsi di formazione au-	
	tofinanziati o eterofinanziati o sportelli infor-	
	magiovani e/o di altre attività di rilievo socio-	
	economico;	
	13. esercitare attività volte alla conservazione e	
	alla valorizzazione del patrimonio ambientale e	
	culturale, nonché di quello storico ed archeologico;	
	promuovere, organizzare e gestire attività legate al	

	settore del turismo;	
	14. offrire consulenza psicologica, socio sanitaria	
	e socio assistenziale, anche a domicilio;	
	15. promuovere ed organizzare corsi di formazione	
	professionale nel settore delle emarginazioni per	
	operatori sociali;	
	16. promuovere e sollecitare provvedimenti legi-	
	slativi a favore delle fasce sociali emarginate e	
	deboli;	
	17. promuovere ed organizzare qualsiasi iniziativa	
	finalizzata al miglioramento della qualità della	
	vita delle fasce sociali emarginate e deboli;	
	18. svolgere attività di promozione di sport di-	
	lettantistico, con la relativa gestione di impianti	
	sportivi;	
	19. tutelare i diritti d'infanzia;	
	20. realizzare corsi di formazione ed aggiornamento	
	sulle tematiche sociali;	
	21. organizzare incontri, dibattiti, convegni, fe-	
	ste, mostre ed iniziative promozionali in genere.	
	ATTIVITA' DI TIPO B:	
	22. esercitare attività di carattere commerciale	
	finalizzate alla creazione di opportunità formative	
	ed occupazionali di persone deboli e svantaggiate;	
	23. promuovere l'imprenditorialità sociale e gio-	

	vanile per soggetti disagiati;	
	24. promuovere l'inserimento di soggetti disagiati	
	nel mondo del lavoro;	
	25. curare la manutenzione e la sorveglianza di	
	locali pubblici e privati anche di interesse arti-	
	stico, culturale, architettonico, ambientale e si-	
	mili; curare la valorizzazione e gestione delle aree	
	ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole)	
	utilizzando quanto necessario per l'espletamento di	
	tale servizio;	
	26. salvaguardare il patrimonio culturale, storico,	
	architettonico, artistico, religioso, librario,	
	ambientale e paesaggistico, agendo anche nel quadro	
	di specifici programmi finalizzati zonalmente;	
	27. curare parchi naturali, tecnologici - ambientali	
	e riserve di particolare interesse naturalistico,	
	compresa la realizzazione di interventi boschivi	
	(realizzazione di vialetti parafuoco, cura del	
	sottobosco);	
	28. guidare comitive turistiche scolastiche in vi-	
	site organizzate per la conoscenza e diffusione del	
	patrimonio artistico ed ambientale	
	29. gestire, commercializzare e vendere oggett-	
	stica, prodotti tipici e souvenirs;	
	30. promuovere, progettare e gestire, anche per	

	contratto e/o convenzione con enti pubblici e pri-	
	vati, servizi di prevenzione e manutenzione relativi	
	alla salvaguardia ed alla valorizzazione del pa-	
	trimonio ambientale, boschivo, faunistico, zoote-	
	cnico, idrografico, architettonico, ecologico e	
	paesaggistico;	
	31. catalogare ed archiviare testi elaborati, pub-	
	blicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche	
	ed artistiche, ecc.;	
	32. organizzare manifestazioni a sfondo storico,	
	culturale, turistico, sportivo e musicale;	
	33. curare l'attività teatrale e dello spettacolo ed	
	associativa in genere;	
	34. promuovere attività sportive, ricreative, ri-	
	cettive e turistiche anche attraverso la gestione di	
	impianti polivalenti, di centri di agriturismo e	
	alberghieri con la promozione di incontri, manife-	
	stazioni, spettacoli, gite ed escursioni, atte ad	
	elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire	
	occasioni di sano svago ai soci, alle famiglie e	
	alla collettività tutta;	
	35. produrre, commercializzare e gestire punti	
	vendita di prodotti gastronomici, ristorazione,	
	pasticceria, bevande e prodotti ed alimenti tipici,	
	naturali, biologici e fitoterapici;	

	36. promuovere la costituzione e la gestione di	
	gruppi di acquisto solidale (GAS);	
	37. gestire vivai, coltivare e vendere piante,	
	fiori e forniture per la realizzazione del verde;	
	38. gestire centri di raccolta e centri di custodia	
	per animali;	
	39. gestire botteghe per la rivalutazione dell'ar-	
	tigianato locale e del restauro in genere.	
	40. curare la formazione, l'addestramento, la qua-	
	lificazione, l'aggiornamento e l'intervento pro-	
	fessionale tramite l'istituzione di appositi in-	
	terventi e servizi quali, ad esempio:	
	- la gestione del patrimonio confiscato alla cri-	
	minalità organizzata;	
	- la consulenza psicologica, psicoterapica, medica e	
	sociale svolta in maniera singola o interdiscipli-	
	nare nei confronti di singoli, gruppi, istituzioni	
	pubbliche e private;	
	- l'istituzione di corsi di formazione professio-	
	nale, di studi e ricerche anche con partners locali,	
	italiani ed europei;	
	- la messa in atto di un moderno supporto ammini-	
	strativo e burocratico ad uffici pubblici e privati;	
	- la formazione di gruppi di lavoro qualificato per	
	sopperire a situazioni di emergenza nei settori	

	tecnici, amministrativi e logistici, presso enti	
	pubblici come ospedali e similari, amministrazioni	
	regionali, provinciali e comunali, uffici catastali,	
	erariali e tributi, uffici di igiene pubblica e	
	tecnici, sovrintendenze ai beni culturali, artistici	
	e storici, musei, chiese, ecc.;	
	- la selezione di risorse umane indirizzate al-	
	l'inserimento nel mondo del lavoro;	
	- assistenza e consulenza contabile, amministrativa,	
	fiscale, tributaria, previdenziale e la elaborazione	
	computerizzata dei dati aziendali nonché l'assun-	
	zione di lavori di dattilografia, stenografia,	
	stenotipia, e la realizzazione di informatizzazione	
	dati;	
	- l'organizzazione di campagne pubblicitarie com-	
	missionate da enti pubblici e privati, nonché	
	l'organizzazione e gestione di convegni, congressi,	
	manifestazioni, ecc.;	
	- laboratori di musicoterapia, apprendimento mul-	
	timediale, linguistico, marketing turistico, storia	
	e valorizzazione del territorio, agenzia di turismo	
	sociale;	
	- la realizzazione di progetti tecnici in ambito	
	industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, pa-	
	esaggistico, idrogeologico, artigianale, agrituri-	

	stico, commerciale, ecc.;	
	- l'attività di censimento e di elaborazione sta-	
	tistica di dati di interesse pubblico e privato;	
	- la realizzazione e la gestione di scuole di ogni	
	genere e grado ivi comprese scuole di formazione al	
	volontariato e alle professionalità richieste dal	
	Terzo settore;	
	- la partecipazione ad iniziative comunitarie per la	
	scuola tipo PON;	
	- la consulenza professionale e legislativa;	
	- l'attuazione di modelli di formazione permanenti	
	degli operatori coinvolti nei progetti;	
	- la ricerca e la sperimentazione di nuove tecno-	
	logie didattiche e di animazione anche con strumenti	
	informatici e multimediali nei confronti di soggetti	
	svantaggiati o disadattati;	
	- l'attività di formazione e consulenza per la	
	preparazione e formazione di docenti, animatori e	
	volontari ivi compresi i c.d. "operatori di strada"	
	per l'infanzia e l'adolescenza e altre professio-	
	nalità in relazione ai soggetti svantaggiati in	
	genere;	
	- attività di informazione e di sensibilizzazione	
	della comunità locale verso i problemi del terri-	
	torio e, in particolare dei soggetti bisognosi,	

	svantaggiati, emarginati o candidati a processi di	
	emarginazione;	
	- la cura, la stampa anche attraverso moderni si-	
	stemi tipografici e la commercializzazione di ma-	
	nifesti, locandine, stampati ed oggettistica pub-	
	blicitaria nonché la pubblicazione e la diffusione	
	di studi e ricerche su temi e problematiche sociali,	
	culturali, storiche e religiose;	
	- la creazione di capi di abbigliamento e tessuti in	
	genere da realizzare in forma artigianale o indu-	
	striale, curandone l'immissione nel mercato anche	
	attraverso l'organizzazione di sfilate di moda e la	
	qualificazione degli addetti attraverso corsi di	
	formazione mirati all'acquisizione della relativa	
	professionalità ed estendibili all'economia dome-	
	stica.	
	Tutte le attività di tipo B sono finalizzate al-	
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	Tutte le attività di tipo A sono funzionalmente	
	collegate alle attività di tipo B.	
	Tutto ciò anche in convenzione con ASL, Comuni o	
	altri Enti Pubblici, Regioni, Provincie, ecc..	
	La Cooperativa, per raggiungere gli scopi sociali e	
	per realizzare le attività sociali, inoltre, potrà:	
	- dare adesione e partecipare ad enti ed organismi	

16 di 53

impegna, inoltre, a garantire le migliori condizioni e opportunità lavorative dei propri Soci e, nello svolgimento delle attività, ad avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative degli stessi.

La Cooperativa, in via subordinata e non prevalente, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, anche assumendo interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

La Cooperativa stipula con gli Enti Pubblici le convenzioni necessarie per gestire i servizi di accoglienza e di sostegno secondo quanto stabilito dal Regolamento della Regione Campania con Legge Regionale 11/2007 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alle sezioni A e B del regolamento emanato in attuazione della Legge stessa, ed in dettaglio:

a) SEZIONE A - Servizi Residenziali e semiresidenziali

	- Nido e micro-nido d'infanzia;	
	- Servizi Integrativi al Nido (Spazio Bambini e	
	Bambine e centro per i Bambini e le Famiglie);	
	- Centro sociale polifunzionale;	
	- Comunità di pronta e transitoria Accoglienza;	
	- Casa Famiglia;	
	- Comunità educativa a dimensione Familiare;	
	- Comunità alloggio;	
	- Gruppo Appartamento;	
	- Comunità di Accoglienza per gestanti, madri e	
	bambini;	
	- Casa di Accoglienza per donne maltrattate;	
	- Casa protetta per donne vittime di tratta e/o	
	sfruttamento;	
	- Casa Albergo;	
	- Comunità Tutelare per persone non autosufficienti;	
	- Casa Alloggio.	
	b) SEZIONE B - Servizi Territoriali e Domiciliari	
	- Servizio di assistenza scolastica;	
	- Progetti terapeutico - riabilitativi sostenuti da	
	budget di salute;	
	- Assistenza domiciliare integrata con servizi sa-	
	nitari;	
	- Assistenza domiciliare Socio - Assistenziale;	
	- Telesoccorso;	

	- Centri per le famiglie;	
	- Servizio di Mediazione familiare;	
	- Laboratori di educativa territoriale;	
	- Centri Antiviolenza;	
	- Servizio di mediazione Culturale;	
	- Segretariato Sociale;	
	- Telefonia sociale;	
	- Trasporto sociale;	
	- Unità Mobile di strada;	
	- Servizio di pronto Intervento Sociale.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti let-	
	tere A e B, anche ai fini della corretta applica-	
	zione delle agevolazioni previste dalla legge	
	381/91, dovranno avvenire con gestioni amministra-	
	tive separate.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 6	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile: non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che	
	abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e si	
	impegnano attivamente a cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo.	
	Il numero dei soggetti svantaggiati di cui all'ar-	

20 di 53

stazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

b) precisazione della effettiva attività di lavoro;

c) la quota che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'articolo 2525 del codice civile;

d) versamento del sovrapprezzo;

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto,

ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata.

In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

Il richiedente non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della reiezione.

La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è

inappellabile.

ARTICOLO 8

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci, e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo sette.

Di conseguenza sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative o associarsi a società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro su-

bordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 11

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale di cui all'articolo 38.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con

la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 12

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

In caso di pensionamento del socio, questo può

chiedere all'assemblea di far subentrare nella partecipazione uno o più suoi discendenti.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 13

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico.

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9;

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera c), e dei rapporti mutuali-

stici.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio di cui all'articolo 38, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 15

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e)

dell'articolo 23 del presente statuto e da cui de-
curtare le perdite imputabili al capitale, in pro-
porzione alle quote possedute e la cui liquidazione
avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio
nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,
limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di riten-
zione spettante alla cooperativa fino alla concor-
renza di ogni proprio eventuale credito liquido ed
esigibile, si matura allo scadere dei centottanta
giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a
suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garan-
tire la società ed i soci, dilazionare il rimborso
fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto
bilancio, in più rate con la corresponsione dei
relativi interessi legali.

ARTICOLO 16

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al
rimborso della quota da lui effettivamente versata
si matura, nella misura e con le modalità previste
nel precedente articolo 15, allo scadere dei cen-
tottanta giorni successivi all'approvazione del
bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia
verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e, in caso di pluralità di eredi, debbono nominare un rappresentante comune.

L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 17

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde

verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati.

Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 18

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 19

Il regolamento di cui all'articolo precedente può

prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 20

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di euro 100,00 (cento).

Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge.

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 23;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

ARTICOLO 21

Il capitale sociale sottoscritto in danaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 22

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2530 del codice civile e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi, autorizzato dall'Organo Amministrativo, gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto.

Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in proporzione alla quota posseduta.

ARTICOLO 23

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella

quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili, tenendo conto dello scopo di mutualità prevalente della cooperativa.

Nel caso di perdite l'Assemblea delibera sulla loro copertura.

Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse disponibili della società non potranno essere distribuiti ai soci, anche in via indiretta, durante la vita della società.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 numero 904;

b) il 3% alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947 numero 1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria.

Si applica il Decreto Legislativo 2 agosto 2002 numero 220.

In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della

società con le modalità previste all'articolo 2529

del codice civile.

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio al reimpiego per la realizzazione dei fini istituzionali della società.

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e) ed f), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.

Accertati i ristorni, la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 24

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbliga-

torietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 25

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita

quando siano presenti o rappresentati tutti i soci
con diritto di voto e presenti o consta che siano
informati tutti gli amministratori e l'organo di
controllo (se nominato).

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione, e
in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel
primo comma, usare qualunque altra forma di pub-
blicità diretta a meglio diffondere fra i soci
l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 26

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse
ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corri-
spondere agli amministratori, per la loro attività
collegiale, e la retribuzione annuale dell'organo di
controllo o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal
presente Statuto su proposta dell'organo ammini-
strativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministra-
tori e dell'organo di controllo;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti
alla gestione sociale riservati alla sua competenza

dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (ove esistente), o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 27

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti

ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, per lo scioglimento della cooperativa e per la nomina dei liquidatori; in questi casi occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

ARTICOLO 28

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 29

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle as-

semblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.

Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'articolo 2541 del Codice Civile.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti.

In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli articoli 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 30

L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligato-

	riamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria	
	deve essere redatto da un notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 31	
	La società è amministrata da un amministratore u-	
	nico, anche non socio, o da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a	
	nove consiglieri.	
	I mandatari o i designati delle persone giuridiche	
	possono essere nominati amministratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere	
	comunque sempre costituita da soci.	
	L'organo amministrativo resta in carica o a tempo	
	indeterminato oppure per tre anni	
	Il numero degli amministratori e la durata in carica	
	dell'organo amministrativo è stabilita dall'Assem-	
	blea al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono sempre rieleggibili.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli am-	
	ministratori, spetta all'assemblea determinare i	
	gettoni di presenza dovuti per la loro attività	
	collegiale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo	

di Controllo, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e l'organo di controllo, se esistente, ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la

	gestione della società.	
	Spetta pertanto a titolo esemplificativo all'Organo	
	Amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni del-	
	l'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo	
	Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere inerenti all'attività e quindi vendere, ac-	
	quistare e permutare beni e diritti mobiliari e	
	immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo	
	ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche	
	legali, compiere ogni e qualsiasi operazione, com-	
	preso leasing (quale utilizzatore), presso Istituti	
	di Credito di diritto pubblico e privato, aprire,	
	utilizzare, estinguere conti correnti anche allo	
	scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca,	
	compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui conce-	
	dendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare, scontare,	
	quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari	
	in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e	
	trattative private per opere o servizi inerenti	

all'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure per singoli atti o categorie di atti e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;

m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

ARTICOLO 32

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

	ARTICOLO 33	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	l'Amministratore Unico ha la rappresentanza e la	
	firma sociale.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	l'Amministratore Unico perciò è autorizzato a ri-	
	scuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti	
	la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria	
	e amministrativa, ed in qualunque grado di giuri-	
	sdizione.	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministra-	
	zione, il Presidente può delegare i propri poteri,	
	in parte al Vice Presidente od a un membro del	
	Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impie-	
	gati della società, per singoli atti o categorie di	
	atti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'arti-	
	colo 2381 del Codice Civile nonché i poteri in ma-	
	teria di ammissione, recesso o esclusione dei soci o	
	la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente	

del Consiglio di Amministrazione, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 34

L'Organo di Controllo, quando la legge lo impone come obbligatorio o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di un sindaco eletto dall'assemblea tra i revisori contabili.

La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

Il sindaco dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 35

L'Organo di Controllo, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

L'Organo di Controllo, che può in ogni momento provvedere ad atti di ispezione e controllo, deve

effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro
stabilito per legge.

Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da in-
serirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo
Amministrativo e l'Organo di Controllo devono spe-
cificatamente riferire i criteri seguiti nella ge-
stione sociale per il conseguimento degli scopi
statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36

L'assemblea che delibera lo scioglimento della so-
cietà ai sensi dell'articolo 2545 duodecies del
codice civile, dovrà procedere alla nomina di uno o
più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i
soci.

ARTICOLO 37

In caso di cessazione della società, l'intero pa-
trimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-
ciale effettivamente versato dai soci e i dividendi
eventualmente maturati, deve essere devoluto alla
costituzione e all'incremento del fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
ove la cooperativa aderisse all'Associazione na-

	zionale di rappresentanza, assistenza e tutela del	
	movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del-	
	l'articolo 5 del Decreto Legislativo C.P.S. 14 di-	
	cembre 1947 numero 1577, quest'ultima ne sarà la	
	destinataria; in difetto di adesione, tale versa-	
	mento andrà effettuato al Ministero del lavoro	
	(apposito capitolo del bilancio statale).	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 38	
	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società	
	ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori,	
	relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o	
	risoluzione del contratto sociale e dello Statuto,	
	sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati,	
	ai sensi dell'articolo 34 Decreto Legislativo 17	
	gennaio 2003 numero 5, dal Presidente dell'Ordine	
	dei Commercialisti della sede sociale ad istanza	
	della parte più diligente.	
	Tale nomina sarà richiesta al Presidente del Tri-	
	bunale della sede sociale ove il Presidente del-	
	l'Ordine dei Commercialisti non provveda entro	
	trenta giorni dalla richiesta di nomina.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di a-	
	michevole compositore senza formalità di procedura.	

Le decisioni del collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 39

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 40

La Cooperativa sociale è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'articolo 2519 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'articolo 2545 - octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 41

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Registro Imprese.